

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEONARDI, BERLANDA, FAVILLA,
DE CINQUE, CAPPELLI e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1988

Modifiche al sistema sanzionatorio in materia tributaria

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, le procedure del contenzioso penale tributario sono regolate dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 806.

Tali procedure, pensate per un sistema tributario legislativamente superato anche per l'evolversi dei comportamenti dei contribuenti rispetto ai mutati obblighi di natura fiscale, si appalesano, alla prova dei fatti, oramai del tutto incongrue.

Secondo la vigente normativa, gli organi verbalizzanti trasmettono i verbali alle Intendenze di finanza competenti territorialmente che debbono notificare ai contravvenuti appositi inviti bonari di pagamento (avviso premonitorio modello E).

L'adempimento segnalato deve essere osservato entro il termine di decadenza di tre o cinque anni, a seconda del tributo evaso.

Qualora l'invito non raggiunga l'effetto perseguito, le Intendenze di finanza, nell'ulteriore termine di tre o cinque anni, debbono emettere formali ordinanze di pagamento.

Contro questi ultimi provvedimenti è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle finanze che decide in merito, sempre con ritardo di altri lunghi anni.

Stante le generalizzate carenze organiche degli Uffici finanziari, soprattutto nelle aree settentrionali, ne consegue che in concreto un contesto arriva a definizione amministrativa dopo decenni.

La riscontrata incongruità urta primariamente con la ineludibile esigenza dell'immediatezza repressiva e sanzionatoria delle violazioni delle leggi fiscali.

Paraltro, a tale proposito non può essere sottaciuta l'incidenza dei costi di gestione amministrativa delle procedure in esame rispetto agli introiti pecuniari, spesso dell'ordine di poche migliaia di lire e ciò con particolare riguardo ai tributi minori.

L'esperienza sinora maturata, anche sulla base di analisi statistiche, evidenzia un massiccio appesantimento nella definizione dei contesti di specie, il cui andamento finisce col postulare l'inevitabile ricorso a provvedimenti legislativi di azzeramento dell'arretrato, quali i condoni e le amnistie tributarie.

Una analoga situazione si era determinata nel decorso ventennio nel settore delle tasse automobilistiche che avevano portato al collasso il relativo servizio curato dalle Intendenze di finanza, con cospicui pregiudizi per gli interessi erariali.

Il disegno di legge ricalca la falsa riga della stessa legge 24 gennaio 1978, n. 27, con cui sono state risolte, con risultati sommamente positivi, tutte le difficoltà a suo tempo originate nella cennata materia delle tasse automobilistiche, il cui contenzioso non presenta più risvolti patologici.

In effetti, con la procedura sanzionatoria propria delle soprattasse, le formalità vengono estremamente semplificate e la rispettiva osservanza soggiace a termini che soddisfano esigenze di funzionalità ed efficienza.

Il risultato è reso possibile dalla efficacia attribuita ai verbali di accertamento delle infrazioni, sulla cui scorta è possibile pervenire alla relativa definizione direttamente presso gli Uffici del registro, preposti alla riscossione.

La stessa fase del gravame avverso gli atti ingiuntivi è ridotta a sei mesi, termine entro cui le Intendenze di finanza sono tenute ad emettere i propri provvedimenti decisori, la

cui prevista definitività elimina una defaticante, quanto fuorviante fase di gravame gerarchico ministeriale.

In breve sintesi possono così riassumersi gli aspetti positivi che il disegno di legge proposto intende perseguire:

1) accelerazione dei tempi di definizione dei contesti;

2) tempestività nell'acquisizione del gettito tributario e delle connesse sanzioni pecuniarie;

3) alleggerimento, in dipendenza delle predette definizioni, delle scritturazioni contabili degli Uffici di registro, con eliminazione di consistenti residui attivi;

4) azzeramento di formalismi esecutivi ricadenti nella responsabilità delle Intendenze di finanza che privilegierebbero gli aspetti unicamente decisionali della loro attività;

5) eliminazione del grado di gravame degli organi centrali del Ministero delle finanze, secondo una emergente propensione a ridurre i gradi dei gravami;

6) adeguamento dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie al costo del servizio, la cui remunerazione andrebbe, comunque, indicizzata annualmente con riferimento ai parametri inflattivi.

Le indicazioni richiamate nei punti 4) e 5) sono conformi al progetto di riforma del Ministero delle finanze che dovrà essere improntato a criteri di decentramento delle attività gestionali, di semplificazione delle procedure operative, nonché di snellimento delle funzioni degli organi sovraordinati, da limitare esclusivamente ad attribuzioni di indirizzo e di coordinamento.

Infine, per concludere, non si può sottovalutare la necessità di una maggiore armonizzazione del nostro sistema del contenzioso penale tributario coi corrispondenti sistemi vigenti nell'ambito della Comunità economica europea in vista dei prossimi impegni internazionali, d'altronde previsti da manifestati indirizzi governativi e parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il mancato o insufficiente pagamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta, in deroga alla norma dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, una soprattassa pari a tre volte l'ammontare del canone non corrisposto od a tre volte l'ammontare della differenza del canone stesso versata in minor misura.

Art. 2.

1. Per il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta sugli spettacoli e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si applicano, in deroga alla norma di cui all'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le soprattasse stabilite nella tabella A annessa alla presente legge.

2. Per il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativa agli spettacoli di cui al comma 1, si applica la soprattassa pari a tre volte l'ammontare del tributo non corrisposto od a tre volte l'ammontare della differenza del tributo stesso versata in minor misura.

Art. 3.

1. Per il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta di bollo e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, si applicano, in deroga alla norma dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le soprattasse stabilite nella tabella A annessa alla presente legge.

Art. 4.

1. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni, è dovuta una soprattassa pari a tre volte l'ammontare del tributo non corrisposto od a tre volte l'ammontare della differenza del tributo stesso versata in minor misura.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto, in deroga alla norma dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad una soprattassa di lire 150.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste il regresso verso il debitore.

Art. 5.

1. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa sulle concessioni comunali di cui al decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, è dovuta una soprattassa pari a tre volte l'ammontare del tributo non corrisposto od a tre volte l'ammontare della differenza del tributo stesso versata in minor misura.

Art. 6.

1. Per l'inosservanza e la violazione delle disposizioni che prevedono l'applicazione della pena pecuniaria in materia catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è dovuta, in deroga all'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la soprattassa di lire 300.000.

Art. 7.

1. Le infrazioni sono accertate mediante processo verbale dagli organi e secondo i criteri previsti dalle disposizioni legislative richiamate negli articoli 1 e 2.

2. Il processo verbale di accertamento, in deroga all'articolo 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è notificato al responsabile secondo le norme dettate dagli articoli 143 e seguenti del codice di procedura civile ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'organo di accertamento trasmette l'originale del processo verbale notificato all'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione, oltrechè del tributo, della soprattassa ridotta ad un terzo.

4. Se il trasgressore non provvede al pagamento di tali somme entro trenta giorni dalla notifica, l'Ufficio del registro emette ingiunzione di pagamento per il recupero del tributo e della soprattassa nella misura intera.

5. Contro l'ingiunzione può essere proposto ricorso all'Intendente di finanza competente per territorio, entro trenta giorni dalla relativa notifica.

6. I ricorsi devono essere spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione vale quale data di presentazione.

7. Le decisioni dell'Intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.

8. L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della decisione definitiva.

9. Il ricorrente ha, comunque, facoltà di adire l'Autorità giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione.

Art. 8.

1. È abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA A

INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI
(Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

<i>Titolo dell'infrazione</i>	<i>Misura della soprattassa</i>
Mancato o insufficiente pagamento della imposta	Soprattassa pari a tre volte il tributo evaso ovvero pari a tre volte l'ammontare del tributo corrisposto in minor misura.
Biglietti o abbonamenti venduti senza la prescritta punzonatura	Soprattassa di lire 15.000 per ogni biglietto o abbonamento sino ad un massimo di lire 15.000.000
Uso di dotazioni difformi da quelle prescritte	Soprattassa di lire 300.000
Irregolare tenuta dei registri	Soprattassa di lire 300.000
Mancata o infedele compilazione della distinta di incasso e per la contabilizzazione dei proventi o delle dichiarazioni dell'ammontare delle quote associative	Soprattassa di lire 300.000
Omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13	Soprattassa di lire 300.000.
Qualsiasi altra violazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione	Soprattassa di lire 300.000.

TABELLA B

INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA DI BOLLO

(Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

<i>Titolo dell'infrazione</i>	<i>Misura della soprattassa</i>
Mancato o insufficiente pagamento della imposta	Soprattassa pari a tre volte l'imposta evasa ovvero a tre volte l'ammontare del tributo corrisposto in minor misura. La stessa sanzione si applica a carico di colui che, senza aver prima pagato il relativo tributo, faccia uso di atti, documenti, registri non soggetti al bollo fin dall'origine e non esenti in modo assoluto.
Inosservanza degli obblighi previsti all'articolo 19	Soprattassa di lire 15.000 per ogni documento o registro sino ad un massimo di lire 600.000.
Trasgressioni relative alle cambiali	Soprattassa pari a sessanta volte l'imposta non corrisposta
Omessa, tardiva o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dall'articolo 15	Soprattassa pari a tre volte l'ammontare del conguaglio dovuto. La soprattassa è ridotta al sesto quando la dichiarazione sia presentata entro il mese successivo alla scadenza ed è ridotta al terzo quando sia presentata entro il terzo mese successivo alla scadenza.
Mancata autorizzazione alla cessione di uso o proprietà, ovvero al trasferimento in altra sede o modifiche o riparazioni di macchine bollatrici	Soprattassa di lire 600.000
Omesso o insufficiente pagamento della imposta in modo virtuale	Soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta non versata. La soprattassa è ridotta al terzo se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione.
Inosservanza di altre prescrizioni	Soprattassa di lire 300.000 per ogni infrazione.